Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 317

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 dicembre 1961** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO—LIBRERIA DELLO STATO—PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 novembre 1961, n. 1306.

Modificazione delle norme legislative che in atto disciplinano l'investimento dei fondi di riserva degli Istituti di credito fondiario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I fondi di riserva degli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario devono essere impiegati nei seguenti modi:

mutui fondiari fatti in contanti e senza corrispondente emissione di cartelle;

contanti in cassa;

titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;

cartelle fondiarie emesse da altri istituti di credito fondiario;

cartelle fondiarie di propria emissione;

cartelle di credito agrario;

conti correnti con l'Istituto di emissione o con quelle aziende di credito con le quali gli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario intrattengono rapporti di corrispondenza per il servizio di collocamento delle proprie cartelle.

Rimane fermo, limitatamente al capitale dell'Istituto italiano di credito fondiario, il disposto dell'art. 83 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646.

Art. 2.

All'articolo 74 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, è aggiunto un nuovo comma del seguente tenore: « Gli istituti stessi, peraltro, dietro autorizzazione dell'Organo di vigilanza, possono acquistare immobili per importi non eccedenti la metà degli utili di bilancio che vengono passati a riserva, con decorrenza dal bilancio in corso al momento della entrata in vigore della presente norma ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera nell'ambito del comune di San Remo (Imperia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Imperia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 9 giugno 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera sita nell'ambito del comune di San Remo (Imperia);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di San Remo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale della Riviera dei fiori;

Decreta:

La zona costiera sita nel territorio del comune di San Remo (Imperia) compresa tra la via Aurelia e il mare nel tratto che va tra il passo di Poggio e l'ingresso occidentale della galleria di Bussana, ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale della Riviera dei fiori, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Imperia.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di San Remo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° dicembre 1961

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BADALONI

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Imperia

Estratto dal verbale n. 23

Il giorno 9 giugno 1959, alle ore 15.30 si è riunita nel Palazzo della prefettura di Imperia, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Imperia, per esaminare il seguente

Ordine del giorno:

COMUNE DI SANREMO - Vincolo adiacente alla via Aurelia nel territorio del comune di Sanremo.

(*Omissis*)

Il presidente riferisce che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha messo recentemente in vendita dei reliquati di aree adiacenti alla via Aurelia, che erano stati sistemati a verde dall'Ente provinciale per il turismo, facendo rilevare la particolare importanza panoramica di tali aree.

Esprimendo la sua preoccupazione circa la futura destinazione delle zone demaniali poste in vendita, invita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali a prendere provvedimenti per la difesa del paesaggio costiero.

Il soprintendente informa che la sede stradale della via Aurelia, considerata come belvedere, è già vincolata con decreto ministeriale 31 gennaio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 in data 28 febbraio 1953 fa rilevare però che nel suddetto decreto non è definita l'estensione della zona soggetta a vincolo per cui, a maggior chiarezza, è necessario che la Commissione stabilisca i limiti del vincolo.

Il presidente, visto che è presente l'ing. Guido Pancotti, in rappresentanza del sindaco di Sanremo, invita ad esaminare il vincolo della fascia adiacente all'Aurelia in comune di Sanremo, come previsto nell'ordine del giorno.

La proposta viene accettata all'unanimità.

La Commissione provinciale, dopo ampia discussione all'unanimità delibera:

COMUNE DI SANREMO: Vincolare la zona tra la via Aurelia ed il mare nel tratto compreso tra il passo di Poggio e l'ingresso occidentale della galleria di Bussane.

Il suddetto vincolo viene motivato come segue:

Strada di notevole interesse panoramico per le caratteristiche del tracciato che segue il variato litorale e per i quadri della Riviera dei Fiori che da essi si godono.

(*Omissis*).

Il segretario: ASUTI *Il presidente*: AGNESI

(8398)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1961.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona rivierasca del lago Maggiore, sita nell'ambito del comune di Laveno Mombello (Varese).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 23 novembre 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la zona rivierasca del lago Maggiore, sita nell'ambito del comune di Laveno Mombello (Varese);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Laveno Mombello;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale del lago Maggiore, delle isole Borromee e della costa piemontese a cui fa sfondo il monte Rosa, il Mottarone e lo Zeda;

Decreta:

La zona rivierasca del lago Maggiore, sita nel territorio del comune di Laveno Mombello (Varese), che va dal confine con il comune di Leggiuno Sangiano ai confine con il comune di Castelveccana, compresa la zona del Colle di San Michele fino alla Strada provinciale Laveno-Luino: la zona dell'abitato di Laveno compresa tra il Lago e la prosecuzione della Strada provinciale Laveno-Luino, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Laveno Mombello provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° dicembre 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese

VERBALE N. 2

Adunanza del 23 novembre 1957

(*Omissis*).

Vincolo paesistico della zona rivieresca del lago Maggiore partendo dal Lido di Monvalle sino al limite del comune di Cermignaga.

LA COMMISSIONE

Constatato che la zona in discussione riveste una notevole importanza paesistica in quanto offre l'ampia e magnifica visione del lago Maggiore, delle isole Borromee e della costa piemontese a cui fa sfondo il monte Rosa, il Motterone e lo Zeda;

osservato inoltre che, dal lago, la fascia costiera si presenta con aspetti assai variati e pittoreschi poichè, a zona diruppate ne seguono altre abbastanza pianeggianti con caratteristiche costellazioni di borghi e di sparse ville circondate da bellissimi giardini;

visto che completano tale pittoresco quadro la zona del Santuario di Santa Caterina del Sasso situata in un'altura e quella di Caldè dominata dalla celebre Rocca;

visto che la zona in questione forma un quadro naturale di eccezionale bellezza panoramica ed offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode la visuale sopra descritta;

visto inoltre che il tutto forma un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale dato dalla spontanea concordanza e fusione tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano.

delibera

all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1 numeri 3, 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla fascia costiera che va dal Lido di Monvalle fino al limite del comune di Germignana interessando i seguenti territori comunali: Monvalle, Leggiuno Sangiano, Laveno Mombello, Castelveccana, Porto Valtraveglia, Brezzo di Bedero e Germognana.

Adunanza del 9 dicembre 1957

LAVENO MOMBELLO - E' presente il vice sindaco del comune di Laveno Mombello, accompagnato dal geom. Carlo Ratti dell'Ufficio tecnico comunale.

LA COMMISSIONE

delibera che sia sottoposto al vincolo di legge art. 1 numeri 3, 4, la zona che porta dal confine del comune di Laveno Mombello col comune di Leggiuno Sangiano sino al confine del comune di Castelveccana.

Deve intendersi compresa nel vincolo la zona del Colle di San Michele fino alla Strada provinciale Laveno-Luino; la zona dell'abitato di Laveno compresa tra il lago e la prosecuzione della Strada provinciale Laveno-Luino e la zona costituita dell'incrocio con quella proposta dalla planimetria del Comune con l'incrocio tra la via Rosselli e la via Labiena.

(8399)

DECRETO PREFETTIZIO 22 novembre 1961.
Costituzione del Consiglio provinciale di sanità di Udine.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, che disciplina gli organi consultivi del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla ricostituzione del Consiglio provinciale di sanità in conformità al disposto dell'art. 12 del citato decreto;

Vedute le designazioni degli Enti interessati;

Sentito il medico provinciale;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità, per il triennio 1961-64, è costituito come segue:

Presidente:

il Prefetto.

Membri di diritto:

il medico provinciale;

il veterinario provinciale;

il presidente del Tribunale civile e penale di Udine;

l'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile;

il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

il capo dell'Ispettorato del lavoro;

il direttore dell'Ospedale militare di Udine;

l'ufficiale sanitario del comune di Udine;

il direttore ff. della sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Udine;

il direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Udine.

Membri non di diritto:

Petronio dott. Giorgio, medico condotto;

Tomé avv. Zefferino, presidente dell'Ospedale civile di Pordenone;

Zanuttini prof. dott. Giancarlo, direttore sanitario dell'Ospedale civile di Udine;

Gherardini prof. dott. Giuseppe, primario medico dell'Ospedale civile di Udine;

Ventura prof. dott. Mauro, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Udine;

Venturelli dott. Roberto, dottore in medicina e chirurgia;

Sacco dott. Carlo, dottore in medicina e chirurgia;

Marinoni prof. dott. Jacopo, dottore in medicina chirurgia, esperto in pediatria;

Zambruno avv. Camillo, esperto in materie amministrative;

Mariutti ing. Eugenio, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica e in edilizia sanitaria;

Raffaelli ing. Renato, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica e in edilizia sanitaria;

Ilardi dott. Vincenzo, rappresentante dell'Ordine dei medici;

Rigutto dott. Americo, rappresentante dell'Ordine dei veterinari;

Colucci dott. Mario, rappresentante dell'Ordine dei farmacisti;

Piccoli Isella, rappresentante del Collegio delle ostetriche;

Cossutti Rosa, rappresentante del Collegio delle infermiere professionali, assistenti sanitarie vigilatrici e vigilatrici dell'infanzia;

Attanasio dott. Ugo, rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Voltolini cav. uff. dott. Tullio, rappresentante dell'Istituto nazionale assistenza infortuni sul lavoro;

Gianoli dott. Rino, rappresentante dell'Istituto nazionale assistenza malattia.

Udine, addì 22 novembre 1961

Il prefetto: VECCHI

(8565)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 961 del 15 dicembre 1961. Prezzi dei prodotti petroliferi: olio combustibile denso per motori e per alcuni consumi agevolati.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, sentita la Commissione centrale prezzi, con provvedimento n. 961 del 15 dicembre 1961, ha adottato la seguente decisione.

PREZZI DEI PRODOTTI PETROLIFERI

Sono fissati come appresso i prezzi massimi di vendita dei prodotti petroliferi sottoindicati, con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

OLIO COMBUSTIBILE

A) *Merce daziata e schiava.*

Prezzi per merce nuda, resa franco deposito costiero o raffineria costiera, posta su carri cisterna ferroviari od autotrenibotte di oltre 10 tonnellate.

	Merce daziata (Ige compresa) L./tonn.	Merce schiava (Ige esclusa) L./tonn.
per motori:		
Denso - viscosità a 50° C. superiore a 7° Engler	54.350	10.200

Per merce nuda franco deposito interno è consentito l'aumento di L. 1000 a tonnellata, oltre al nolo medio di trasporto dallo stabilimento costiero.

Per i ritiri in fusti cauzionati a rendere è consentita la maggiorazione di L. 1500 a tonnellata, comprensiva del nolo fusti.

B) *Merce agevolata*:

Prezzi di vendita al consumo alle condizioni di merce nuda franco deposito costiero o raffineria costiera, posta su carri cisterna od autotrenibotte di oltre 10 tonnellate.

	Merce agevolata (Ige compresa) L./tonn.
Per motori:	
Impiegato per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi nel sottosuolo nazionale:	
denso - viscosità a 50° C. superiore a 7° Engler	13.740
Impiegato per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati:	
denso - viscosità a 50° C. superiore a 7° Engler	13.740
Impiegato per generare direttamente od indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a Kw. 1:	
denso - viscosità a 50° C. superiore a 7° Engler	13.740
Impiegato per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:	
denso - viscosità a 50° C. superiore a 7° Engler	13.740

Per merce nuda franco deposito interno è consentito l'aumento di L. 1000 alla tonnellata, oltre al nolo medio di trasporto dallo stabilimento costiero.

Per i ritiri in fusti cauzionati a rendere è consentita la maggiorazione di L. 1500 alla tonnellata, comprensiva del nolo fusti.

(1713)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 269

Corso dei cambi del 21 dicembre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,61	620,60	620,60	620,60	620,60	620,61	620,60	620,60	620,61	620,60
$ Can.	594,70	594,65	594,50	594,875	593,90	594,67	594,75	594,80	594,70	594,75
Fr. Sv.	143,82	143,81	143,80	143,81	143,81	143,81	143,815	143,85	143,82	143,82
Kr. D.	90,21	90,20	90,20	90,22	90,15	90,21	90,22	90,25	90,31	90,20
Kr N.	87,04	87,05	87,035	87,075	87,10	87,05	87,06	87,05	87,04	87,05
Kr. Sv.	120,14	120,02	120 —	120 —	120 —	120,13	119,99	120,15	120,14	120,10
Fol.	171,92	171,92	171,96	171,97	172 —	171,92	171,98	172,90	171,92	171,95
Fr. B.	12,47	12,468	12,4675	12,47	12,46875	12,46	12,469	12,50	12,47	12,465
Fr. Fr. (N.F.)	126,66	126,65	126,66	126,66	126,70	126,65	126,655	126,70	126,66	126,65
Lst.	1741,35	1741,50	1741,25	1741,85	1741,625	1741,49	1741,65	1741,50	1741,35	1741,50
Dm. occ.	155,30	155,23	155,21	155,235	155,22	155,29	155,24	155,30	155,30	155,22
Scell. Austr.	24,04	24,035	24,03	24,0375	24 —	24,04	24,0375	24,04	24,04	24,04
Escudo Port.	21,74	21,75	21,75	21,70	21,70	21,73	21,715	21,75	21,74	21,73

Media dei titoli del 21 dicembre 1961

Rendita 3,50 % 1906	101,20
Id. 3,50 % 1902	101,225
Id. 5 % 1935	106,85
Redimibile 3,50 % 1934	100,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,70
Id. 5 % 1936	101,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,65
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,65

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,70
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,475

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 dicembre 1961

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	594,812
1 Franco svizzero	143,812
1 Corona danese	90,22
1 Corona norvegese	87,067
1 Corona svedese	119,995
1 Fiorino olandese	171,975
1 Franco belga	12,469
1 Franco nuovo (N.F.)	126,657
1 Lira sterlina	1741,75
1 Marco germanico	155,237
1 Scellino austriaco	24,037
1 Escudo Port.	21,707

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi di identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 93-ROMA, della ditta Porro Ugo, già esercente un laboratorio di oreficeria in Roma.

(8413)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 28 maggio 1935, n. 1330 R/Gab., con cui al sig. Vieider Goffredo, nato a Fiè l'1 aprile 1892, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Vietti;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 14 giugno 1961 dal sig. Vietti Goffredo, figlio del predetto in atto residente a Fiè;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano.

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 28 maggio 1935, n. 1330 R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Vietti Goffredo, nato a Fiè il 17 agosto 1933, ed in atto residente a Fiè viene ripristinato nella farma tedesca di Vieider.

Il sindaco del comune di Fiè provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi quarto e quinto delle istruzioni medesime.

Bolzano, 24 novembre 1961

Il vice Commissario del Governo: PUGLISI

(8130)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso a dieci posti di operaio temporaneo per l'Officina riparazioni mezzi corazzati di Bologna

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato e le successive modificazioni;

Visto il regolamento speciale per i salariati dell'Amministrazione dell'Esercito, approvato con decreto ministeriale 1° giugno 1925, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e le successive estensioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, sul trattamento economico dei salariati dello Stato e le successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra ed il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, nonchè la legge 8 luglio 1957, n. 578;

Viste le leggi 15 luglio 1950, n. 539 e 24 febbraio 1953, n. 142, sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 130 sull'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla Zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 17 agosto 1957, n. 868, che dà facoltà al Ministro per la difesa di assumere salariati non di ruolo (articoli 1, 2 e 3);

Constatata la necessità di ricoprire in parte, le vacanze, verificatesi nei salariati di ruolo e non di ruolo cessati dal servizio durante l'esercizio finanziario 1958-1959 per qualsiasi causa, escluso l'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successiva proroga;

Accertato che nel corso dell'esercizio finanziario 1958-1959 sono cessati dal servizio per cause diverse dall'esodo volontario salariati di ruolo e non di ruolo per n. 50 (cinquanta) unità;

Esaminate le esigenze funzionali dell'Amministrazione dell'Esercito di carattere più immediato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per dieci posti da operaio temporaneo per l'Officina riparazioni mezzi corazzati di Bologna.

I posti, tutti di 2ª categoria, sono ripartiti nelle qualifiche di mestiere riportate nell'allegato A al presente decreto.

Una aliquota del cinquanta per cento dei posti messi a concorso è riservata ai volontari specialisti delle forze armate congedati da non oltre un anno e agli operai che hanno seguito con profitto i corsi presso le Scuole allievi operai degli Stabilimenti militari.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) moralità e condotta sotto ogni riguardo incensurabile;

c) non aver subito condanna per reati di cui all'art. 16 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) incondizionata idoneità fisica, in relazione al lavoro da prestare;

f) conveniente grado di abilità professionale;

g) aver compiuto l'istruzione elementare secondo il disposto dell'art. 24 lettera *f)* del regolamento sui salariati dello Stato, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

h) aver soddisfatto gli obblighi di leva, riportandone dichiarazione di buona condotta, oppure provare di aver concorso alla leva e di essere iscritto nelle rispettive liste;

i) non essere incorsi nei motivi di esclusione dall'ammissione previsti dall'art. 16 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

l) aver compiuto 18 anni di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, debbono essere indirizzate al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali 2ª Divisione salariati Sezione I) Roma e pervenire al Ministero entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

le precise generalità;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

il possesso del certificato di compimento della istruzione elementare;

la categoria e specialità di mestiere per le quali intendono concorrere.

Dalle domande dovranno risultare, altresì, gli eventuali titoli o requisiti che diano diritto a precedenza o preferenza nella assunzione.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se inviate per posta o con qualsiasi altro mezzo, entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal Ministero della difesa-Esercito

Non saranno prese in considerazione le domande non redatte in conformità di quanto prescritto.

Art. 4.

I requisiti per partecipare al concorso debbono essere posseduti all'atto di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per l'assunzione, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 6.

Art. 5.

I concorrenti saranno sottoposti a visita medica da parte di una Commissione composta a norma del paragrafo 17 del regolamento speciale per i salariati dell'Amministrazione dell'Esercito.

Coloro che saranno giudicati fisicamente idonei od atti al servizio saranno ammessi a partecipare ad una prova d'arte o esperimento pratico per l'accertamento della loro abilità professionale.

I lavori eseguiti saranno giudicati da apposita Commissione nominata con decreto ministeriale e composta da almeno tre membri di cui uno, dove possibile, funzionario tecnico del reparto al quale deve essere destinato l'aspirante.

Tale Commissione è presieduta dal più elevato in grado, ed a parità di grado, dal più anziano.

La prova o l'esperimento non si intendono superati se il candidato avrà riportato una votazione inferiore a 16/20.

Art. 6.

Per ogni ente o stabilimento di cui al precedente art. 1 la graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata per ciascuna categoria e specializzazione di mestiere di cui all'allegato *A*, in base alla votazione riportata nella prova d'arte di cui al predetto articolo 5 e tenuto conto dei titoli di precedenza o di preferenza stabiliti dalle norme vigenti.

All'uopo, i candidati che avranno superato la prova d'arte saranno invitati a produrre, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data dell'apposita comunicazione che ad essi sarà fatta dal Ministero, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza anzidetti e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al lavoro

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali 2ª Divisione Salariati - Sezione I) sotto pena di decadenza, entro il termine massimo di giorni trenta dalla data dell'avvenuta comunicazione, i seguenti documenti:

a) certificato di compimento dell'istruzione elementare, in originale o copia notarile autenticata, su carta bollata da L. 200;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 100;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

d) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200 rilasciato dalla Procura della Repubblica competente Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) documento militare:

1 per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dalla autorità militare competente

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei sud detti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente:

se assegnati in forza alle capitaneria di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assenti alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100. rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva:

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assenti alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale.

Art. 8.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, dagli invalidi di guerra ed assimilati, dai congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare o per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati o vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o di autorità, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100. Il personale imbarcato su navi mercantili, esonerato dal servizio militare durante la guerra 1915-1918, presenterà l'apposito certificato rilasciato in carta da bollo da L. 100 dalle competenti autorità marittime;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dello ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania e in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 24, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 2028060/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/On. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 ovvero dei fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane nonché i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale lo aspirante ha contratto la invalidità, o degli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 e per i fatti verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera f) dovranno documentare tale qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare tale qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto;

n) i profughi dai territori ceduti allo Stato Jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste dovranno esibire l'attestazione del riconoscimento della loro qualifica rilasciata dalla competente prefettura in carta bollata da L. 100;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 del prefetto;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) i capi famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera s) rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6 che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100 dell'autorità militare.

Art. 9.

L'assunzione in servizio dei vincitori, nonché l'attribuzione della relativa paga ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sarà disposta con contratto di lavoro da approvare con decreto ministeriale, da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti in conformità dell'art. 5 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Coloro che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno assunti con contratto di lavoro di durata non superiore alla scadenza dell'anno finanziario in conformità dell'art. 1 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Art. 10.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1960

p. *Il Ministro*: ROSELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1961.
Registro n. 26 *Difesa Esercito, foglio n.* 302. — PASCARELLA

ALLEGATO *A*

OFFICINA RIPARAZIONI MEZZI CORAZZATI - BOLOGNA

2a *Categoria* - Operai qualificati

Elettricista magnetista (operaio)	posti n. 3
Montatore di auto (operaio)	» 2
Motorista (operaio)	» 3
Aggiustatore meccanico (operaio)	» 2

Totale dei posti per l'officina riparazioni mezzi corazzati - Bologna . . . . posti n. 10

(8074)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.